

ASSOCIAZIONE "PRO-ENZA ETS ODV"

Codice Fiscale: 93171300879 – P.iva: 06080030874
Sede legale: via Firenze 66 – 95045 Misterbianco (CT)
N. iscrizione RUNTS: 76257 – sez. A



L'anno 2024, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 10, presso la sede legale dell'Associazione, in via Firenze 66, Misterbianco (CT), sono presenti in proprio e per delega tutti i soci dell'Associazione "PRO-ENZA ETS ODV"

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig.ra Santapaola Alessandra, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, la quale essendo presenti la totalità dei soci, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Trasferimento della sede legale presso altro Comune;

Il Presidente chiama a fungere da Segretario, il sig. Manola Antonio, che accetta.

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'opportunità di trasferire la sede legale dell'associazione dalla attuale sede ubicata in Misterbianco, alla via Firenze 66, alla nuova sede sita nel Comune di Catania, alla via Ota n.6/A, ove è stata reperita la disponibilità di locali più idonei all'attività dell'associazione.

Il Presidente fa presente, che in caso di accoglimento della proposta, si renderà necessario modificare l'articolo 1 dello statuto, del quale resterebbero comunque invariati i punti successivi.

Udita la relazione del Presidente, e dopo esauriente discussione, si passa alla votazione, in forza della quale, all'unanimità l'assemblea

DELIBERA

- 1) il trasferimento della sede legale della predetta Associazione dalla vecchia sede sita presso il Comune di Misterbianco, via Firenze 66 alla nuova sede presso il Comune di Catania in via Ota 6/A;
- 2) l'art. 1 dello statuto è così modificato:
È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore, una associazione (già) denominata Pro-Enza ODV, in appresso, più brevemente "associazione" con sede legale in Catania con uffici sociali in Via Ota 6/A.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 11:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

REG.TO AL NR. 1930 SERIE 3
IL 30 LUG. 2024 RISCOSSI € Enza

ALFIO COSO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santa Giunta)



STATUTO

Ente del Terzo Settore (ODV)

Art. 1

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore, una associazione (già) denominata Pro-Enza ODV, in appresso, più brevemente "associazione" con sede legale in Catania in via Ota 6/A.

Art. 2

L'associazione ha la durata di 20 anni

Art. 3

L'associazione è sodalizio di volontariato impegnato nella pubblica assistenza, pronto intervento e soccorso, senza fini di lucro ed avente scopo solidaristico.

E persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 co 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e succ. mod. e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 e succ. mod.

Interventi e prestazioni sanitarie

Prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.m. 14.02.2001, pubblicato in g.u. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni

Attraverso l'operato dei suoi componenti l'Associazione intende proseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo le attività di seguito elencate nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione al solo fine di arrecare benefici a soggetti svantaggiati esterni all'associazione indicati nell'art. 10, comma 2 lettera a), D.Lgs. n.460/97, così come definiti dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26 giugno 1998.

Agli esclusivi e soli fini anzi menzionati l'Associazione procederà a prestare assistenza a:

- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi, immigrati non abbienti;
- componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Al fine unico di poter espletare nel migliore dei modi le attività di cui anzi e nel più rigoroso rispetto delle finalità istituzionali sopra richiamate, l'Associazione può stipulare accordi, rinnovabili nel tempo, con enti pubblici e privati, nonché con operatori del settore, svolgere le



suddette attività anche in regime di convenzione con la Regione, Enti Locali, Enti Pubblici istituzionali e territoriali della Regione, ivi comprese le aziende sanitarie locali e ospedaliere, in conformità a quanto disposto dalla legge n. 833/78, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in convenzione con gli organi dello Stato preposti alla protezione civile, il tutto nei limiti di cui all'articolo 10 della l.r. 22/94.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà acquistare, gestire, condurre in locazione ed ottenere in uso gratuito tutte le attrezzature ed impianti necessari.

L'Associazione si propone di conseguire il riconoscimento giuridico a norma di legge.

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Associazione si avvarrà in maniera determinante delle prestazioni volontarie, spontanee e gratuite dei propri aderenti.

Potrà però, ai fini di integrare le suddette prestazioni, procedere all'assunzione di personale dipendente ovvero al conferimento di incarichi e lavoratori autonomi quando particolari esigenze di qualificazione e specializzazione lo richiedono, nei limiti imposti dalla L.460/91 ed ora della Legge sul Terzo Settore.

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'Associazione persegue, esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse, in particolare, attività diverse dall'assistenza-sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, assistenza sociale, formazione e perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

È vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. E, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore potranno essere svolte altre attività secondarie e strumentale rispetto a quelle previste dal presente statuto.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5

Per l'espletamento delle proprie attività l'Associazione potrà costituire apposite sezioni e convenzionarsi con enti locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente (L.R. 22/94). Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e: funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali delle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, donazioni e lasciti testamentari, da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche

finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, da contributi di organismi internazionali, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio o rendiconto annuale deve esser redatto per ogni esercizio (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.

I costituenti - al fine di avviare l'attività dell'associazione - versano una quota di euro cinquecento (500,00) ciascuno di loro.

Art.7

Stante che il volontariato caratterizza l'attività dell'Associazione in ogni sua prestazione, è fatto espresso divieto agli associati di accettare qualsiasi forma di compenso. È possibile solo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio dell'attività.

REQUISITI DI APPARTENENZA

Art. 8

Possono chiedere di essere iscritti all'Associazione persone che siano interessati alla realizzazione dei suoi fini.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio di Amministrazione, che accetta o respinge la domanda con provvedimento motivato.

Tutti gli iscritti hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi e, pertanto, tutti gli Associati potranno partecipare, con diritto di voto, a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili se non a causa di morte e non sono rivalutabili.

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 9

Gli iscritti all'Associazione devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione sia nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati;
- d) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni;



Costituisce patto essenziale per tutti gli associati l'uniformità del loro rapporto e delle modalità associative volte a garantire il rapporto medesimo: è, pertanto, esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione e spetta diritto di voto a tutti gli associati o partecipanti maggiori di età per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.10

La qualità di iscritto all'Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora l'associato presenti al consiglio di amministrazione, in forma scritta, la propria dichiarazione di recesso.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti di appartenenza all'Associazione.

Inoltre, l'iscritto perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del consiglio di amministrazione, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del consiglio di Amministrazione, saranno rese note all'Assemblea.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art.8.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall'Assemblea.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.
- d) l'Organo di controllo

ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Art. 12

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art.13

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Ove particolari esigenze lo richiedono l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può anche riunirsi entro il mese di giugno.

L'assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'assemblea convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso recapitato anche a mano, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Art. 14

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità.

Art. 15

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro associato.

Art. 16

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

Art. 17

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione di bilancio consuntivo corredato della relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente;
 - b) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo;
- 
- 
- 

- 
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate da Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il consiglio stesso, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - e) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione del Regolamento Generale.

Regolamento Generale.

Art.18

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.

In Particolare:

- a) provvede all'Amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
 - b) provvede, al suo interno, all'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente e del segretario, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale;
 - c) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
 - d) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti, nei limiti di cui all'art.3 comma 4 della L.266/91;
 - e) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
 - f) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
 - g) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
 - i) delibera sull'ammissione di nuovi associati;
 - l) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - m) autorizza il Presidente del Consiglio di Amministrazione a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;
 - o) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni associato deve versare annualmente per il funzionamento dell'Associazione;
- 
- 
- 
- 



p) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi dell'Associazione.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio l'elezione dei suoi componenti.

Art.20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato o consegnato a mano almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento, se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Art.21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è anche Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e i poteri di firma.

In particolare, il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni del Consiglio e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte e i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;
- f) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art.22

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvato, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]



Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

Art.23

Il Segretario è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Consiglio, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro.

Art.24

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano quattro anni e i componenti degli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e, se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti, gli organi dell'Associazione, che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti

Art.25

Tutte le cariche sono gratuite.

Art.26

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Art. 27

Se i ricavi, renditi o proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro, così come prevede il Codice del Terzo Settore, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 28

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio, è presentata al Consiglio, mediante motivata mozione scritta, da un numero di associati non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Consiglio in riunione congiunta.

Il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.



L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui l'art. 14 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede

Art.29

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Consiglio provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio.

Art.30

L'Associazione non potrà essere sciolta per delibera Assemblare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di associati tale da svolgere, anche in parte, l'attività sociale.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di associati e di una speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3° comma del c.c. (tre quarti degli associati presenti all'Assemblea).

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina da uno a tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Associazione.

Art.31

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale/organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.32

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Decreto legislativo n. 117 del luglio 2017 (codice del terzo settore) e in quanto compatibile, da Codice Civile.

Art. 33

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile, nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]



contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stata redatta in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 34

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 35

Divieto distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 36

Risorse economiche

L'associazione può trarre risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, donazioni lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art. 37

Il patrimonio dell'associazione-comprendente di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 38

Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante.

Art. 39





Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed elusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 40

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari.

Art. 41

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nel presente statuto e, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e in alternativa secondo le disposizioni del Codice civile

Art. 42

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le norme previste dal codice del terzo settore d.lgs. 117 del 2017 e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.

Signature: Sinigaglia Ale
Signature: Maria Antonia
Signature: [illegible]